

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(P r o v i n c i a d i A r e z z o)

DEL I B E R A Z I O N E D I C O N S I G L I O C O M U N A L E

N. 86

DEL 30/11/2009

O G G E T T O:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMUNE DI BIBBIENA - APPROVAZIONE

Oggi, 30/11/2009 alle ore 16,50 ed in prosiegua nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Bensi Beatrice nella sua qualità di Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	BERNARDINI Daniele	P	12	PAPERINI Mara	P
2	BENDONI Barbara	A	13	PIANTINI Fabrizio	P
3	BENSI Beatrice	P	14	ROSSI Mauro	P
4	CAPORALI Matteo	P	15	VANNUCCI Valdo	A
5	CONTICINI Luca	P	16	AGOSTINI Saverio	P
6	DETTI Giovanni	P	17	GIOVANNINI Alessandro	P
7	DONATI Gianluca	P	18	MAZZETTI Daniela	A
8	FRATTA Lara	P	19	MELLINI Lorenzo	P
9	MANTINI Andrea	P	20	PARRI Luciano	P
10	MARTINI Michele	P	21	POLVERINI Silvano	P
11	NASSINI Renato	P			

risultano presenti n. 18 e assenti n. 3

ASSESSORI ESTERNI presenti: Lorenzoni Federico

Scrutatori i Signori: =====

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Liberto Giuseppe assistito da Boschi Luigina

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

OGGETTO:Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Bibbiena - approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la Legge del 6 agosto 1990, n.223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" introduce il concetto della sponsorizzazione nell'ambito legislativo nazionale specificando altresì che (cfr. art. 13) "... Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati";

DATO ATTO CHE la legge 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (Pubblicata in Supplemento Ordinario, n. 255/L alla G.U. 30 dicembre 1997, n. 302) all'Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) sancisce che (cfr. comma 1) "Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile" evidenziando altresì che in ragione delle economie di bilancio effettuate è facoltà dell'Amministrazione quella di destinare la "produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto";

CHE la "contrattazione di comparto" nei termini di cui sopra è disciplinata dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 e che lo schema approvato dall'ARAN è stato recepito integralmente nel regolamento avanti indicato;

CONSIDERATO CHE il comma 4° dell' art. 43, del dispositivo della legge 449/1997 sancisce che "Con uno o più regolamenti (...) le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente";

CHE il Testo Unico sugli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., al comma 1° dell'art.119 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni) sancisce che "In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";

CHE con la determinazione n.24/2001, "Contratto di Sponsorizzazione", l'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., in assenza di un preciso quadro normativo di riferimento, ha promosso la definizione dei termini giurisprudenziali dei contratti di sponsorizzazione nell'ambito della disciplina sui LL.PP. specificando altresì "la ristrutturazione e la manutenzione di un immobile di proprietà pubblica, può essere affidata solo ad imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (...) Ciò in quanto la finalità della norma su richiamata è quella di garantire la qualità delle lavorazioni effettuate su beni pubblici, a prescindere dal titolo sulla base del quale dette lavorazioni

vengano eseguite. Ne discende che lo sponsor dovrà rivolgersi esclusivamente ad imprese qualificate ai sensi della normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi”;

CHE il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 – “Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali” all’Art. 2 “Interventi realizzati mediante sponsorizzazione” sancisce che:

1. Per i lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.

2. *Nei casi previsti dal comma 1, l’amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.* risolvendo in termini non equivoci la dicotomia fra i principi di controllo e tutela procedurale sanciti dalle norme della L.109/94 e D. Lgs. 554/96 e le agevolazioni e semplificazioni introdotte con l’istituto della sponsorizzazione;

CONSIDERATO che nelle materie suddette questo Ente non si è a tutt’oggi dotato di strumenti regolamentari al fine di disciplinare tali attività;

CHE il Comune di Bibbiena intende avvalersi di contratti di “sponsorizzazioni e di “collaborazioni” essenzialmente:

- a) per realizzare maggiori economie di spesa, anche nel rispetto del patto di stabilità interno di cui all’art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per migliorare la qualità dei servizi istituzionali prestati;
- c) per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa dell’Ente;
- d) altre finalità da definire, anche a scopo sociale e umanitario, che facciano propri i citati a), b), c);

VISTA la rilevanza che tale forma aggiuntiva di recupero di risorse può rivestire per l’Ente nell’ambito delle finalità sopra dette e più in generale nell’ambito degli obiettivi istituzionali;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare una specifica regolamentazione;

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’allegato Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI 13 FAVOREVOLI E 5 ASTENUTI (Agostini – Mellini – Parri – Polverini –
Giovannini)

E CON VOTI 13 FAVOREVOLI E 5 ASTENUTI, DICHIARA IL PRESENTE ATTO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



COMUNE di BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

Unità organizzativa n. 1
"Affari generali, Risorse umane ed informatiche, staff segreteria e direzione"

Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Bibbiena -
Approvazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 23/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Ivana Vignoli)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 23/11/2009

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco Bergamaschi)




COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL
COMUNE DI BIBBIENA**

SOMMARIO:

- **ART.1 Finalità.**
- **ART. 2 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor.**
- **ART. 3 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione.**
- **ART. 4 Contratto di sponsorizzazione.**
- **ART. 5 Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni.**
- **ART. 6 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni .**
- **ART. 7 Trattamento dei dati personali.**
- **ART. 8 Aspetti fiscali.**
- **ART. 9 Verifiche e controlli.**
- **ART. 10 Riserva organizzativa.**
- **ART. 11 Entrata in vigore.**

Allegato _____ alla deliberazione n. 86 del 30-11-2009



Il Segretario Direttore Generale
Dott. LIBERTO GIUSEPPE

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000, dell'art. 15 comma 1 lett. D del CCNL dell'01/04/1999, come sostituito dall'art.4 comma 4, del CCNL del 05/10/2001.
2. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. Le sponsorizzazioni attivate dall'Ente con società sportive e/o associazioni senza fine di lucro, operanti sul territorio comunale, non sono assoggettate al presente regolamento.
4. Sono escluse dal presente regolamento le erogazioni a puro titolo di liberalità

Art. 2 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante gara preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio per almeno 15 giorni, inserimento nel sito internet del Comune di Bibbiena, e/o invio alle associazioni di categoria e in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

Art. 3 Individuazione delle iniziative di Sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi P.E.G. assegnati al responsabile del Servizio. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile del Servizio per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.

Art. 4 – Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono in particolare stabiliti:
 - Il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - La durata del contratto di sponsorizzazione;
 - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Art. 5 –Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzate al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.

Art.6- Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - a) Ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

- b) Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) La reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 7- Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste sulla base della normativa nel tempo vigente.

Art. 8 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato; la fatturazione può coincidere con il valore di un bene da fornire o con il valore della fornitura di un servizio
2. La prestazione di promozione dell'immagine dello sponsor genera l'emissione di fattura e non produce il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del D.lgs n° 507/1993.

Art. 9 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 10 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.


Art. 11- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione approvativa.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL COMUNE DI BIBBIENA - APPROVAZIONE

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
B. BENSI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 03/12/09 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 2154 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 03/12/09

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 03/12/09 al 18/12/09 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 2154 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::

-è divenuta esecutiva il **14/12/2009** essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni
(oppure).....

Bibbiena, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE